

2 Luglio 2014

## Società fallita. Rimborso IVA entro 10 anni

Cassazione Tributaria, ordinanza del 1° luglio 2014

Si al rimborso IVA per l'impresa fallita o che ha cessato l'attività. Il diritto alla restituzione dell'eccedenza d'imposta si prescrive in dieci anni.

È quanto emerge dall'**ordinanza n. 14981/14**, pubblicata ieri dalla Suprema Corte. La Sesta Sezione Civile – T ha **accolto** il ricorso dei due ex soci di una SNC, relativamente al preteso rimborso IVA per il 2004.

La domanda di rimborso era stata formulata dopo la cessazione della società, ma ad avviso della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione Finanziaria era stato del tutto legittimo, essendo mancata la presentazione del modello "VR". I giudici di legittimità sono giunti a una conclusione diametralmente opposta rispetto a quella della CTR.

Nell'accogliere il ricorso degli ex soci, gli Ermellini chiariscono quale sia la **corretta interpretazione** delle disposizioni contenute nell'articolo 30 del D.P.R. n. 633 del 1972. Nel far ciò, i supremi giudici consolidano ulteriormente l'orientamento che sottopone al **termine decennale di prescrizione ordinaria** la richiesta di rimborso riguardante l'eccedenza d'imposta, risultata alla cessazione dell'attività.

La norma sopra citata dispone che i contribuenti, che non hanno effettuato operazioni imponibili nell'anno cui il credito IVA si riferisce, non possono optare per il rimborso, ma devono necessariamente computare il credito in detrazione nell'anno successivo. Tale disposizione, tuttavia, riguarda esclusivamente le imprese in piena attività e non esclude quindi il diritto di quelle, **che hanno cessato l'attività o che sono fallite**, di ricorrere all'istituto del rimborso per il recupero dei loro crediti d'imposta, non avendo esse la possibilità di recuperare l'imposta assolta su acquisti e importazioni nel corso delle future operazioni imponibili.

**Compilazione del quadro in dichiarazione.** È inoltre pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che la domanda di rimborso o restituzione del credito d'imposta maturato dal contribuente deve considerarsi **già presentata** con compilazione nella dichiarazione annuale del quadro relativo, che configura formale esercizio del diritto. Ne consegue che, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso (come nel caso in esame attraverso l'indicazione della somma nel quadro "RX" – imposta di cui si chiede il rimborso), questo non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza previsto dall'articolo 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992, **ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale** previsto dall'articolo 2946 del codice civile (cfr. cfr. Cass. n. 9794 del 2010, n. 13920 del 2011, n. 14070 e n. 23580 del 2012, n. 25353 e n. 7721 del 2013, e, da ultimo, n. 9103 del 2014).

Ebbene, la sentenza impugnata non ha fatto buongoverno di tali consolidati principi, sicché la Suprema Corte ha deciso la causa nel merito, accordando ai ricorrenti il richiesto rimborso.